

Sentenza n. 48228 del 4 dicembre 2015 (ud 11 novembre 2015) -
Cassazione Penale, Sez. III - Pres. FIALE Aldo - Est. AMORESANO Silvio - Pm.
DI NARDO Marilia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/01/2014 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen. Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste, udito il difensore, avv. Attilio D'Amico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 08/01/2014, in parziale riforma detta sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 24/04/2012, con la quale B.S. era stata condannata per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, [art. 10 bis](#), ("perchè, nella qualità di legale rappresentante della Angeli Custodi Management s.r.l. con sede legale in via (OMISSIS), non versava nei termini previsti per te dichiarazione annuale di sostituto di imposta (mod.770) ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2005 per l'ammontare complessivo di Euro 146.430,00"), riduceva, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta in primo grado a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.

Assumeva la Corte territoriale che i motivi di appello, in tema di responsabilità, fossero infondati, emergendo dalle risultanze processuali che l'imputata, per l'anno 2005, non aveva versato le ritenute operate come sostituto di imposta (quali risultanti dalla stessa dichiarazione fiscale presentata), benchè sollecitata dagli uffici finanziari.

Infondata, altresì, era l'eccezione di prescrizione, in quanto il reato si era perfezionato, trattandosi di società di capitali, alla data del 30 settembre 2006 (termine ultimo per il versamento).

Potevano, però, essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per lo stato di incensuratezza e l'occasionalità della condotta criminosa.

2. Ricorre per cassazione B.S., a mezzo del difensore, eccependo la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (mancando esso degli elementi essenziali della "vocatio in ius") e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il reato si era

perfezionato alla data del 31/05/2006 (termine fissato per il versamento delle ritenute relative all'anno 2005).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, la soglia di punibilità prevista in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, [art. 10 bis](#), è di Euro 150.000,00 (in precedenza era di 50.000.00).

Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a norma dell'[art. 2](#) c.p..

Secondo la contestazione le ritenute, delle quali la ricorrente ha omesso il versamento, ammontano ad Euro 146.430,00, e, quindi, sono inferiori alla nuova soglia di punibilità.

Va, pertanto, emessa, ai sensi dell'[art. 129](#) c.p.p., comma 1, immediata declaratoria di non punibilità per insussistenza del fatto.

2. Per completezza va rilevato, che, a parte la genericità ed infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (facendosi in esso riferimento preciso alla sentenza impugnata), l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità sarebbe, comunque, incompatibile con un annullamento con rinvio.

Questa Corte, in relazione alla declaratoria di prescrizione, si è costantemente pronunciata nel senso che qualora già risulti la causa estintiva del reato non sono rilevabili le nullità anche di ordine generale, perchè il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 39217 dell'11.7.2008).

Anche per Cass. sez. 6 n. 21459 del 26.3.2008, la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità, anche assoluta, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di cause di non punibilità, sancito dall'[art. 129](#) c.p.p. (conf.

Cass. Pen. Sez. 3 n. 1550 dell'1.12.2010).

A maggior ragione siffatto principio trova applicazione in presenza di un proscioglimento nel "merito".

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015